

VENIS spa

**Regolamento
del
Comitato Controllo Interno**
Approvato dall'Assemblea dei soci del

1. COSTITUZIONE

A sensi di Statuto, Venis è una società interamente partecipata da Enti pubblici o da società da essi interamente controllate in via diretta o indiretta.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci di VENIS s.pa. per l'esercizio in comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono, come previsto dall'art. 29 dello Statuto di VENIS s.p.a., apposito Comitato di coordinamento e controllo.

2. COMPOSIZIONE

Il Comitato di coordinamento e controllo è composto dal rappresentante legale o altro membro stabilmente nominato da ciascun ente o società pubblica socio.

Alle riunioni del Comitato, ed in genere alla sua attività, può partecipare un soggetto all'uopo delegato dal membro stabile, che ne assume le relative responsabilità e diritti.

Il Comitato è presieduto dal rappresentante del socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

Il Comitato altresì nomina un Segretario, che può anche non essere un membro del Comitato stesso.

Tutte le cariche di cui al presente comma sono espletate a titolo gratuito.

3. FUNZIONE E COMPITI

Il Comitato di coordinamento e controllo è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci fra di loro e tra la Società ed i Soci.

Il Comitato è altresì strumento di monitoraggio congiunto dei Soci sulla gestione dei servizi affidati dai soci alla Società, anche al fine di uno scambio di esperienze finalizzate a promuovere e migliorare l'utilizzo dei servizi stessi da parte dei Soci.

Per la valutazione di specifiche tematiche, il Comitato potrà avvalersi di gruppi di lavoro ad hoc formati da tecnici delle società socie.

Con riferimento all'amministrazione della Società, il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione aziendale nella definizione delle linee di indirizzo generale che ispirano la redazione dei documenti di programmazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, verificando a consuntivo lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Società.

Il Comitato si raccorda inoltre con il Collegio Sindacale e con l'Organismo di Vigilanza nella valutazione periodica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema di controllo interno, inteso quest'ultimo come l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali.

Nell'espletamento dei compiti attribuitigli, il Comitato di coordinamento e controllo potrà avvalersi del Direttore della società o di soggetto da esso delegato.

4. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL COMITATO

Il Comitato di coordinamento e controllo è convocato dal rappresentante del Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società e/o da un suo delegato, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, anche su richiesta di ogni Socio componente il Comitato di coordinamento e controllo medesimo.

Il Comitato di coordinamento e controllo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta del Comitato di coordinamento e controllo. L'avviso di convocazione deve contenere sede, orario, ordine del giorno, elenco eventuali soggetti invitati e ogni altra informazione utile al corretto svolgimento degli incontri.

A tutte le riunioni del Comitato partecipano il Presidente e l'Amministratore Delegato della società (o l'Amministratore unico, ove istituito), nonché il Direttore della stessa.

Agli incontri del Comitato, in relazione ai temi trattati, può essere invitato a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Presidente dell'Organo di Vigilanza, o altri membri del Collegio o dell'Organo delegati dai rispettivi Presidenti.

Potranno altresì essere invitati anche altri soggetti in relazione a specifiche esigenze poste dalle materie all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato di coordinamento e controllo si tengano per tele-conferenza e per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale.

Stanti i suoi compiti e funzioni, come descritti nel precedente punto 3., il Comitato esprime indirizzi, orientamenti e valutazioni.

In generale i lavori del Comitato sono improntati ad uno spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi tra i soci, nonché una condivisione anche con gli organi della società.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati in ordine cronologico presso la Società.